

N. R.G. 187/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Francesca Pastore	Giudice
dott. Maria Azzurra Guerra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di FABRIZIO ALESSANDRO DEMETRIO ROSSI, nato ad Andria il 12/01/1957, cod. fisc. RSSFRZ57A12A285Z ; CARELLA MARIA CRISTINA, nata a Capua l'11/01/1966, cod fisc. CRLMCR66A51B715P

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato dai coniugi in epigrafe nei confronti di se stessi;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che i ricorrente rivestono la qualità di **consumatore** sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:



a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;

b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi sino all'importo mensile di euro mille ciascuno, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di FABRIZIO ALESSANDRO DEMETRIO ROSSI, nato ad Andria il 12/01/1957, cod. fisc. RSSFRZ57A12A285Z ; CARELLA MARIA CRISTINA, nata a Capua l'11/01/1966, cod fisc. CRLMCR66A51B715P;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore i dott.ri Antonio Rizzelli e Sergio di Corrado confermando l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1000,00 mensili ciascuno, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni e dunque fino al entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 11/09/2024 .



Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

